

TECNO HOLDING SPA

STATUTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>Articolo 28 Composizione del consiglio di amministrazione e incompatibilità</p> <p>28.1 Il consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.</p> <p>28.2 Il consiglio di amministrazione è composto da membri eletti tra i rappresentanti di vertice dei soci nella persona del Presidente <i>pro tempore</i> e/o del Segretario Generale <i>pro tempore</i>. La cessazione della carica di Presidente o Segretario <i>pro tempore</i>, quale rappresentante di vertice del socio, comporta la decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione.</p> <p>28.3 Non è consentito nominare, nel consiglio di amministrazione, amministratori delle società controllate.</p>	<p>Articolo 28 Composizione del consiglio di amministrazione e incompatibilità</p> <p>28.1 La società è amministrata, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) componenti, ovvero dall'Amministratore Unico. Il consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.</p> <p>28.2 Il consiglio di amministrazione è composto da membri eletti tra i rappresentanti di vertice dei soci nella persona del Presidente <i>pro tempore</i> e/o del Segretario Generale <i>pro tempore</i>. La cessazione della carica di Presidente o Segretario <i>pro tempore</i>, quale rappresentante di vertice del socio, comporta la decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione.</p> <p>28.23 Non è consentito nominare, nel consiglio di amministrazione, amministratori delle società controllate.</p>
<p>Articolo 29 Nomina e sostituzione degli amministratori</p> <p>29.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del consiglio di amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28.1 del presente statuto.</p> <p>29.2 Il consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo stabilito alla sua nomina e comunque non oltre tre esercizi. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.</p> <p>29.2.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli</p>	<p>Articolo 29 Nomina e sostituzione degli amministratori</p> <p>29.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del consiglio di amministrazione. nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28.1 del presente statuto.</p> <p>29.2 Il consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo stabilito alla sua nomina e comunque non oltre tre esercizi. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.</p> <p>29.2.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli</p>

<p>amministratori così nominati dovranno rispettare i requisiti soggettivi di cui all'articolo 28.2 e restano in carica fino alla successiva assemblea.</p> <p>29.2.2 Qualora venga meno la metà o più degli amministratori nominati dall'assemblea, cessa l'intero consiglio di amministrazione.</p> <p>29.2.3 Qualora venga a cessare la metà o più degli amministratori. l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p>amministratori così nominati dovranno rispettare i requisiti soggettivi di cui all'articolo 28.2 e restano in carica fino alla successiva assemblea.</p> <p>29.2.2 Qualora venga meno la metà o più degli amministratori nominati dall'assemblea, cessa l'intero consiglio di amministrazione.</p> <p>29.2.3 Qualora venga a cessare la metà o più degli amministratori. l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>
<p>Articolo 31 Deleghe</p> <p>31.1 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più amministratori nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge (fermo in ogni caso quanto previsto al successivo articolo 31.2).</p> <p>31.2 Sono riservate all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non potranno essere delegate in alcun modo, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, le decisioni concernenti le seguenti materie:</p> <p>(a) operazioni di qualsiasi tipo con parti correlate della Società ai sensi del principio contabile internazionale IAS 24 tempo per tempo vigente, se di valore eccedente Euro 100.000,00 per ciascuna operazione;</p> <p>(b) le decisioni concernenti (i) la predisposizione della lista di candidati e/o (ii) l'esercizio dei diritti di designazione e di nomina dei componenti degli organi sociali delle società ed enti partecipati dalla Società;</p> <p>(c) le decisioni concernenti l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di società e/o enti partecipate/i dalla Società;</p> <p>(d) le decisioni concernenti le operazioni di cui al precedente articolo 13.3;</p> <p>(e) assunzione di nuovo indebitamento a medio o lungo termine ovvero a breve termine di importo non previsto nel budget di volta in</p>	<p>Articolo 31 Deleghe</p> <p>31.1 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un amministratore uno o più amministratori nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge (fermo in ogni caso quanto previsto al successivo articolo 31.2).</p> <p>31.2 Sono riservate all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non potranno essere delegate in alcun modo, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, le decisioni concernenti le seguenti materie:</p> <p>(a) operazioni di qualsiasi tipo con parti correlate della Società ai sensi del principio contabile internazionale IAS 24 tempo per tempo vigente, se di valore eccedente Euro 100.000,00 per ciascuna operazione;</p> <p>(b) le decisioni concernenti (i) la predisposizione della lista di candidati e/o (ii) l'esercizio dei diritti di designazione e di nomina dei componenti degli organi sociali delle società ed enti partecipati dalla Società;</p> <p>(c) le decisioni concernenti l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di società e/o enti partecipate/i dalla Società;</p> <p>(d) le decisioni concernenti le operazioni di cui al precedente articolo 13.3;</p> <p>(e) assunzione di nuovo indebitamento a medio o lungo termine ovvero a breve termine</p>

<p>volta approvato, complessivamente superiore a Euro 100.000,00 e Euro 60.000,00 per ciascun esercizio;</p> <p>(f) la eventuale nomina del direttore generale, determinandone i e la determinazione dei relativi poteri.</p> <p>Per fini di chiarezza, l'assunzione delle delibere aventi ad oggetto le materie sopra elencate è riservata al consiglio di amministrazione ma l'esecuzione delle stesse potrà essere delegata a singoli amministratori o procuratori.</p>	<p>di importo non previsto nel budget di volta in volta approvato, complessivamente superiore a Euro 100.000,00 e Euro 60.000,00 per ciascun esercizio;</p> <p>(f) la eventuale nomina del direttore generale, determinandone i e la determinazione dei relativi poteri.</p> <p>Per fini di chiarezza, l'assunzione delle delibere aventi ad oggetto le materie sopra elencate è riservata al consiglio di amministrazione ma l'esecuzione delle stesse potrà essere delegata a singoli amministratori o procuratori.</p>
--	---